*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143° — Numero 252**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 26 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**Ministero delle politiche agricole e forestali**



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Agenzia delle entrate**



**Agenzia del demanio**



**Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» di Roma**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 23 ottobre 2002, n. **1.**

**Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 77) (prima deliberazione):

Presentato dal sen. BUCCIERO ed altri il 5 giugno 2001.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 giugno 2001.

Esaminato dalla 1ª commissione il 31 luglio 2001; l'11, 20, 26 settembre 2001.

Esaminato in aula il 31 gennaio 2002 ed approvato il 5 febbraio 2002 in un testo unificato con atti n. 277 (sen. PEDRIZZI ed altri); n. 401 (sen. SCHIFANI ed altri); n. 417 (sen. GRECO); n. 431 (sen. EUFEMI ed altri); n. 507 (sen. ROLLANDIN ed altri); n. 674 (sen. PEDRINI ed altri); n. 715 (sen. COSTA).

*Camera dei deputati* (atto n. 2288):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 febbraio 2002.

Esaminato dalla I commissione il 26, 28 febbraio 2002; il 5, 12, 19 marzo 2002.

Relazione presentata il 4 aprile 2002 (atto n. 2288/*A* - relatore on. MAZZONI).

Esaminato in aula l'8 aprile 2002 ed approvato il 10 aprile 2002.

*Senato della Repubblica* (atto n. 77/*B*) (seconda deliberazione):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 aprile 2002.

Esaminato dalla 1ª commissione il 14 maggio 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 15 maggio 2002.

*Camera dei deputati* (atto n. 2288/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 maggio 2002.

Esaminato dalla 1ª commissione il 4 luglio 2002.

Esaminato in aula l'8 luglio 2002 ed approvato l'11 luglio 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota all'art. 1, comma 1:*

— Il testo dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, i cui effetti si esauriranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è il seguente:

«XIII. — I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.».

**02G0267**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 2002.

**Criteri, modalità e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinare - tipo di convenzione tra i comuni interessati.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, la quale all'art. 54, comma 1, stabilisce che «Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati» e la citata tabella 3 la quale al punto 2 prevede che «la legge n. 67 del 1988, art. 17, comma 5: interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice)» viene rifinanziata con limiti d'impegno quindicennali di lire 5 miliardi a partire da ciascuno degli anni 2001-2002;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», la quale all'art. 43, comma 1, stabilisce che: «Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30, comma 3, il quale stabilisce che «per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra i comuni e le provincie, previa statuizione di un disciplinare - tipo»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 ottobre 2001, n. 1342, recante le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo dei predetti mutui tra i comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968;

Dovendosi procedere alla fissazione dei criteri e delle modalità per la contrazione del mutuo di cui al citato art. 43, comma 1, della legge n. 166 del 2002, nonché alla statuizione di un disciplinare - tipo di convenzione tra i comuni interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il mutuo di cui all'art. 43, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, destinato al finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolato a tasso fisso ed ammortizzato in anni quindici, può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti, con le istituzioni finanziarie comunitarie e con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

L'ammontare complessivo del mutuo è determinato dall'attualizzazione per quindici anni, al tasso fisso come definito dal presente decreto, del limite di impegno quindicennale di € 2.582.284,50 decorrente dall'anno 2001, e di € 2.582.284,50 decorrente dall'anno 2002 previsti dalla tabella 3, allegata all'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei limiti delle disponibilità in essere.

Art. 3.

Nel caso in cui il mutuo venga assunto con la cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse è quello vigente al momento della concessione, da effettuarsi secondo le procedure, previste dal decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla cassa depositi e prestiti, il tasso d'interesse non può essere superiore al tasso per operazione di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro a dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto sulla pagina Isdafix 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.

Lo schema del contratto di mutuo dovrà essere trasmesso per il preventivo nulla osta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI.

Art. 5.

I comuni della Valle del Belice destinatari del mutuo, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale edilizia statale e servizi speciali n. 1342 del 15 ottobre 2001, si convenzionano tra loro ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge n. 166/2002 secondo lo schema di disciplinare allegato al presente decreto.

Il comune individuato quale ente coordinatore provvede all'accensione del mutuo, il cui importo è versato in unica soluzione dall'istituto finanziatore direttamente sulle contabilità speciali infruttifere accese a favore di ogni singolo ente beneficiario presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, secondo le percentuali di ripartizione fissate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 ottobre 2001.

Art. 6.

Entro quarantacinque giorni dalla concessione ovvero dalla stipula del mutuo, l'istituto mutuante trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, copia conforme del provvedimento di concessione ovvero del contratto di mutuo, nonché copia conforme delle quietanze attestanti l'avvenuta erogazione del mutuo.

Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla data di erogazione. A tal fine l'istituto mutuante trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI la richiesta di pagamento delle rate, almeno quarantacinque giorni prima della loro scadenza, specificando le modalità di accredito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2002

*Il direttore generale:* SINISCALCO

**02A12516**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 settembre 2002.

**Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1997, di attuazione dell'art. 25 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

Vista la direttiva 2001/58/CE della Commissione del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'art. 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (scheda informativa in materia di sicurezza)

Decreta:

Art. 1

1. Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente al destinatario, che è l'utilizzatore professionale della sostanza o del preparato, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.

2. La scheda informativa in materia di sicurezza contiene le informazioni di cui all'allegato qualora si tratti di sostanza o preparato classificati come pericolosi ai sensi rispettivamente del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e della direttiva 1999/45/CE.

Art. 2.

1. Chiunque sia responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente, su richiesta di un utilizzatore professionale, una scheda informativa in materia di sicurezza che riporti informazioni conformi all'allegato alla presente direttiva, se il preparato non è classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in concentrazione individuale $\geq$ 1 % in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e $\geq$ 0,2% in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una sostanza per la quale esistono limiti di espressione comunitari sul luogo di lavoro.

Art. 3.

1. La scheda informativa di cui all'art. l deve essere aggiornata ogni qualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso è tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore.

Art. 4.

1. La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore:

*a)* a decorrere dal 30 luglio 2002 per le sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174;

*b)* a decorrere dal 30 luglio 2004 per i preparati disciplinati dai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174.

Roma, 7 settembre 2002

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 153*

ALLEGATO

La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie:

1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa
2. Composizione/informazione sugli ingredienti
3. Identificazione dei pericoli
4. Interventi di primo soccorso
5. Misure antincendio
6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
7. Manipolazione ed immagazzinamento
8. Protezione personale/controllo dell'esposizione
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Osservazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla normativa
16. Altre informazioni

La responsabilità della informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell'immissione della sostanza/preparato sul mercato. Le informazioni saranno redatte conformemente alla «Guida alla redazione della scheda informativa in materia di sicurezza» di seguito riportata.

*Guida alla redazione della scheda informativa in materia di sicurezza*

L'obiettivo del presente allegato è di assicurare la completezza e correttezza del contenuto delle voci di cui all'art. 1, comma 2, in modo che le relative schede dati di sicurezza permettano agli utilizzatori professionali di prendere i necessari provvedimenti per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e per la protezione dell'ambiente.

Le informazioni devono soddisfare i requisiti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. In particolare la scheda deve permettere al datore di lavoro di determinare la presenza sul luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso, e di valutare l'eventuale rischio alla salute e sicurezza dei lavoratori derivante dal loro uso.

Le informazioni devono essere redatte in maniera chiara e concisa. La scheda dati di sicurezza deve essere preparata da un tecnico competente che deve tener conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori, nella misura in cui sono conosciute. Il responsabile dell'immissione sul mercato di sostanze e preparati deve garantire che il personale abbia ricevuto l'opportuna formazione professionale, compresi eventuali corsi d'aggiornamento.

Per i preparati non classificati come pericolosi, ma per i quali è richiesta una scheda dati di sicurezza ai sensi dell'art. 14, punto 2.1, lettera *b)* della Direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio *(Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 200 del 30 luglio 1999) informazioni adeguate devono essere fornite per ciascuna voce obbligatoria.

In alcuni casi, a causa della vasta gamma di proprietà delle sostanze e dei preparati, possono essere necessarie informazioni addizionali. Qualora in altri casi le informazioni su talune proprietà risultassero prive di significato o fossero tecnicamente impossibili da fornire, le ragioni dovranno essere chiaramente indicate per ciascuna voce. Le informazioni devono essere fornite per ogni singola proprietà pericolosa. Se si afferma che un determinato rischio non è pertinente, è necessario differenziare chiaramente fra i casi nei quali il compilatore non dispone di informazioni e quelli in cui sono disponibili risultati negativi di saggi effettuati.

Sulla prima pagina della scheda dati di sicurezza, indicare la data di compilazione.

Quando la scheda è revisionata, le modifiche devono essere segnalate al destinatario.

*Nota* — È richiesta una scheda dati di sicurezza anche per alcuni tipi di sostanze e preparati (ad esempio metalli in forma massiva, leghe, gas compressi ecc.) di cui ai capitoli 8 e 9 dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, per cui sono previste deroghe dall'etichettatura.

1. *Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa*

1.1. Identificazione della sostanza o preparato.

Il termine usato per l'identificazione deve essere identico a quello riportato sull'etichetta ai sensi dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti. Possono essere anche indicati, se disponibili, altri sistemi di identificazione.

1.2. Utilizzazione della sostanza/preparato.

Indicare gli usi previsti o raccomandati della sostanza o preparato nella misura in cui sono noti. Quando gli usi possibili sono molti, è sufficiente indicare quelli più importanti o più comuni. Indicare brevemente l'effettiva funzione del materiale, ad esempio ritardante di fiamma, antiossidante ecc.

1.3. Identificazione della società/impresa.

Identificare il responsabile dell'immissione sul mercato nella Comunità della sostanza o preparato, sia che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del distributore. Indicare l'indirizzo completo e il numero telefonico.

Inoltre, se questa persona non risiede nello Stato membro in cui la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato, indicare possibilmente l'indirizzo e il numero telefonico del responsabile nello Stato membro interessato.

1.4. Telefono di emergenza.

Oltre alle informazioni di cui sopra, indicare il numero telefonico di emergenza dell'impresa e/o del competente organo ufficiale (che può essere l'organo responsabile di ricevere le informazioni sulla salute di cui all'art. 17 della Direttiva 1999/45/CE.

2. *Composizione/informazione sugli ingredienti*

Le informazioni devono permettere al destinatario di identificare facilmente i pericoli connessi ai componenti del preparato. I pericoli connessi al preparato stesso devono essere indicati nella sezione 3.

2.1. Non è necessario fornire la composizione completa (natura degli ingredienti e loro concentrazione) benché possa essere utile una descrizione generale dei componenti e relative concentrazioni)

2.2. Per i preparati classificati come pericolosi ai sensi della Direttiva l999/45/CE devono essere indicate le seguenti sostanze, unitamente alla loro concentrazione o gamma di concentrazione:

*i)* sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 se presenti in concentrazioni uguali o superiori a quelle di cui alla tabella al-l'art. 3, paragrafo 3, della Direttiva 1999/45/CE (salvo il caso di limiti più bassi fissati all'allegato 1 del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, o agli allegati II, III o V alla Direttiva 1999/45/CE;

*ii)* sostanze per cui siano stati fissati limiti comunitari all'esposizione sul luogo di lavoro, non comprese al punto *i)*.

2.3. Per un preparato non classificato come pericoloso ai sensi della Direttiva 1999/45/CE deve essere indicata la presenza delle sostanze seguenti, unitamente alla loro concentrazione o gamma di concentrazione, se presenti in concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per preparati non gassosi e $\geq 0{,}2\%$ in volume per preparati gassosi:

sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (1);

sostanza per cui sussistono limiti comunitari all'esposizione sul luogo di lavoro.

2.4. La classificazione (in base agli articoli 4 e 6 ovvero all'allegato 1 al decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 delle sostanze citate deve essere indicata, come pure i simboli e le frasi *R)* assegnate, in funzione dei pericoli fisico-chimici, sanitari ed ambientali. Le frasi *R)* non devono essere riportate per esteso in questa sede: è sufficiente fare riferimento alla sezione 16, ove dovrebbe essere riportato il testo completo di qualsiasi frase *R* pertinente.

2.5. Il nome e il numero Einecs o Elincs delle sostanze citate deve essere riportato conformemente al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 5). Anche il numero CAS e la denominazione IUPAC (se disponibile) possono essere utili. Nel caso di sostanze elencate utilizzando un nome generico conformemente all'art. 15 della Direttiva 1999/45/CE o alla nota al punto 2.3 del presente allegato, non è necessaria un'identificazione chimica precisa.

2.6. Se, conformemente alle disposizioni dell'art. 15 della Direttiva 1999/45/CE o alla nota al punto 2.3 del presente allegato, l'identità di alcune sostanze deve essere mantenuta riservata, va descritta la loro natura chimica per garantire la sicurezza d'uso. Il nome utilizzato deve essere lo stesso di quello in base alle procedure di cui sopra.

3. *Identificazione dei pericoli*

Riportare in questa sezione la classificazione della sostanza o del preparato derivante dall'applicazione delle norme di classificazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 o alla Direttiva 1999/45/CE. Indicare in modo chiaro e conciso i pericoli che la sostanza o preparato presenta per l'uomo o per l'ambiente.

Distinguere chiaramente fra preparati che sono classificati come pericolosi e quelli che non sono classificati come pericolosi ai sensi Direttiva 1999/45/CE.

Descrivere i più importanti pericoli di tipo fisico-chimico, gli effetti negativi per la salute e per l'ambiente e i sintomi connessi all'uso e agli eventuali usi impropri della sostanza o del preparato che possono essere ragionevolmente previsti.

Può essere necessario citare altri pericoli, ad esempio emissione di polveri, asfissia, congelamento o effetti ambientali come rischi per organismi presenti nel terreno, ecc., che non rientrano in alcuna particolare classificazione ma che possono contribuire al pericolo complessivo presentato dal materiale in questione.

Le informazioni riportare in etichetta devono essere fornite nella sezione 15.

4. *Interventi di primo soccorso*

Descrivere i corretti provvedimenti di primo soccorso.

Specificare per prima cosa se è necessario l'immediato intervento di un medico.

Le informazioni di primo soccorso devono essere brevi e facili da capire da parte della vittima, degli eventuali astanti e di coloro che prestano il primo soccorso. Sintomi ed effetti devono essere descritti brevemente. Le istruzioni devono indicare gli interventi che devono essere praticati sul posto in caso di incidente, come pure l'eventuale possibilità di effetti ritardati successivamente all'esposizione.

(1) *Qualora il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato possa dimostrare che la divulazione nella scheda dati di sicurezza dell'identità chimica di una sostanza classificata esclusivamente come:*

*irritante, con l'eccezione di quelle con la frase R41, oppure irritante in combinazione con una o più delle proprietà di cui al punto 2.3.4, dell'art. 10 della direttiva 1999/45/CE;*

*nociva, oppure nociva in combinazione con una o più delle proprietà di cui al punto 2.3.4, dell'art. 10 della direttiva 1999/45/CE che presentano solo effetti letali acuti, minacci la riservatezza della sua proprietà intellettuale, il suddetto responsabile ha facoltà, conformemente alle disposizioni di cui alla parte* B) *dell'allegato VI della direttiva 1999/45/CE di indicare tale sostanza con un nome che identifica i più importanti gruppi chimici funzionali, oppure mediante un nome alternativo.*

Suddividere le informazioni in funzione delle diverse vie di esposizione, cioè inalazione, contatto con gli occhi e con la pelle, e ingestione, utilizzando sottoparagrafi.

Indicare se l'intervento professionale di un medico è necessario o consigliato.

Per alcune sostanze o preparati può esser importante sottolineare che specifici strumenti di soccorso immediato devono essere disponibili sul luogo di lavoro.

5. *Misure antincendio*

Indicare le eventuali norme per combattere eventuali incendi provocati dalla sostanza o dal preparato o che si verifichino nelle vicinanze, specificando:

idonei mezzi estinguenti;

mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza;

speciali pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato, dai prodotti della combustione o dai gas prodotti;

speciali mezzi protettivi per il personale antincendio.

6. *Provvedimenti in caso di dispersione accidentale*

A seconda delle sostanze o preparati in questione, possono esser necessarie informazioni sugli elementi seguenti:

precauzioni per le persone, come: eliminazione delle fonti di accensione, disponibilità di sufficiente protezione respiratoria/di ventilazione, controllo delle polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi;

precauzioni ambientali, come: tenere lontano da scarichi, acque di superficie o in profondità, terreno, possibile necessità di dare l'allarme alla zona circostante;

metodi di bonifica, come: impiego di materiale assorbente (ad esempio sabbia, segatura, legante universale, legante per acidi, farina fossile ecc.), riduzione dei gas/fumi mediante acqua, diluizione.

Esaminare anche l'eventuale necessità di indicazioni come: «non usare mai ......, neutralizzare con ......».

*Nota* — Se necessario vedi sezioni 8 e 13.

7. *Manipolazione e immagazzinamento*

*Nota* — Le informazioni di cui alla presente sezione devono vertere sulla protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Esse devono aiutare il datore di lavoro a definire idonee procedure organizzative e di lavoro conformemente all'art. 60-*sexies* del Titolo VII-*bis* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25.

7.1. Manipolazione.

Specificare le precauzioni di sicurezza in materia di manipolazione, ivi compresi provvedimenti come: contenimento, ventilazione locale e generale, provvedimenti per impedire la dispersione nell'atmosfera, la produzione di polveri e gli incendi, provvedimenti necessari per la protezione dell'ambiente (ad esempio utilizzazione di filtri o depuratori nell'impianto di ventilazione, impiego in zone ristrette, provvedimenti per la raccolta e lo smaltimento di eventuali perdite, ecc.) come pure qualsiasi specifico requisito o norma sulla sostanza o preparato (ad esempio, procedure o attrezzature proibite o raccomandate) fornendo se possibile una breve descrizione.

7.2. Immagazzinamento.

Specificare le condizioni di sicurezza, come: progettazione di ambienti o contenitori compresi muri di contenimento e ventilazione), materiali incompatibili, condizioni di conservazione (limiti/gamma di temperatura e umidità, luce, gas inerte ecc.), particolari attrezzature elettriche e modalità per la prevenzione dell'elettricità statica.

Se opportuno, indicare eventuali limiti di quantità in funzione delle condizioni di magazzinaggio. In particolare, indicare eventuali requisiti speciali, come tipologia dei materiali per gli imballaggi/contenitori della sostanza o preparato.

7.3 Impieghi particolari.

Per prodotti destinati a impieghi particolari, le raccomandazioni dovrebbero vertere in maniera dettagliata e pratica sull'impiego o gli impieghi previsti. Se appropriato, indicare norme specificamente approvate a livello di industria o di settore.

8. *Protezione personale/controllo dell'esposizione*

8.1. Valori limite per l'esposizione.

Indicare gli specifici parametri di controllo in vigore, ivi compresi i valori limite in materia di esposizione professionale e/o i valori limite biologici. I valori dovrebbero essere indicati per lo Stato membro in cui la sostanza o preparato viene messo sul mercato. Fornire informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate.

Per i preparati, è opportuno fornire i valori per le sostanze costituenti, che devono essere elencate nella scheda dati di sicurezza a norma della sezione 2.

8.2. Controllo dell'esposizione.

Per controllo dell'esposizione si intende la gamma completa dei provvedimenti specifici di protezione e di prevenzione che devono essere presi durante l'uso allo scopo di ridurre al minimo l'esposizione del personale e dell'ambiente.

8.2.1. Controllo dell'esposizione professionale.

Queste informazioni devono essere tenute in considerazione dal datore di lavoro per la valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivante dalla sostanza o dal preparato ai sensi dell'art. 60-*quater* del titolo VII-*bis* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, che richiede la definizione di procedure di lavoro e di controlli tecnici appropriati, l'impiego di materiali e attrezzature adeguate, l'applicazione di provvedimenti di protezione collettiva alla fonte, e infine l'impiego di misure di protezione individuali, come l'utilizzazione di dispositivi di protezione personale. Fornire pertanto informazioni idonee e adeguate su tali provvedimenti per consentire una corretta valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 60-*quater* del Titolo VII-*bis* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25. Queste informazioni devono avere carattere complementare a quelle già riportate alla sezione 7.1.

Qualora occorra una protezione personale, specificare nei particolari quali dispositivi forniscono una protezione idonea e adeguata. Tenere conto del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e successivi aggiornamenti e indicare le opportune norme CEN.

8.2.1.1. Protezione respiratoria.

Per gas, vapori o polveri pericolose, specificare il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare, come filtri, maschere o apparati autonomi di respirazione.

8.2.1.2. Protezione delle mani.

Specificare chiaramente il tipo di guanti da utilizzare per la manipolazione della sostanza o del preparato, e in particolare:

il tipo del materiale;

la durata limite del materiale costitutivo, tenuto conto dell'entità e della durata dell'esposizione.

Se necessario, indicare qualsiasi altra misura di protezione per le mani.

8.2.1.3. Protezione degli occhi.

Specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, come: occhiali di sicurezza, maschere di sicurezza, schermi facciali.

8.2.1.4. Protezione della pelle.

Qualora sia necessario proteggere altre parti del corpo, oltre alle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, come: grembiuli, stivali, indumenti protettivi completi. Se necessario, indicare qualsiasi altra misura per la protezione della pelle nonché specifiche misure a carattere igienico.

8.2.2. Controllo dell'esposizione ambientale.

Specificare le informazioni necessarie per consentire al datore di lavoro di rispettare le norme dettate dalla legislazione comunitaria per la protezione dell'ambiente.

9. *Proprietà fisiche e chimiche*

Per consentire l'adozione delle corrette misure di controllo, fornire tutte le informazioni pertinenti sulla sostanza o preparato, in particolare quelle di cui alla sezione 9.2.

9.1. Informazioni generali.

Aspetto

Indicare lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) ed il colore della sostanza o del preparato così come viene fornito.

Odore

Qualora sia percepibile, descrivere brevemente l'odore.

9.2. Importanti informazioni, sulla salute umana, la sicurezza e l'ambiente.

PH: indicare il ph della sostanza o del preparato come fornito, o in soluzione acquosa; in quest'ultimo caso, indicare la concentrazione.

Punto/intervallo di ebolizione;

Punto di infiammabilità;

Infiammabilità (solidi, gas);

Proprietà esplosive;

Proprietà comburenti;

Pressione vapore;

Densità relativa;

Solubilità; idrosolubilità; liposolubilità (solvente - grasso da specificare);

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua;

Viscosità;

Densità di vapore;

Velocità di evaporazione.

9.3.1. Altre informazioni.

Indicare altri importanti parametri di sicurezza, come miscibilità, conduttività, punto/intervallo di fusione, gruppo di gas (utile per il decreto Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 126 e successivi aggiornamenti) temperatura di autoaccensione, ecc.

*Nota 1* — Le proprietà di cui sopra devono essere determinate in conformità alle specifiche di cui alla parte *A)* dell'allegato V al decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, o mediante qualsiasi altro metodo equivalente.

*Nota 2* — Per i preparati, di norma devono essere fornite informazioni sulle proprietà del preparato stesso. Tuttavia, qualora si indichi la non sussistenza di un determinato rischio, è necessario differenziare chiaramente tra i casi in cui il responsabile della classificazione non dispone di informazioni e quelli in cui esistono risultati negativi dei saggi effettuati. Se si ritiene necessario fornire informazioni sulle proprietà di singoli componenti, indicare chiaramente a cosa si riferiscono i dati.

10. *Stabilità e reattività*

Descrivere la stabilità della sostanza o del preparato e la possibilità che in determinate condizioni si verifichino reazioni pericolose, anche in caso di dispersione nell'ambiente.

10.1. Condizioni da evitare.

Elencare le condizioni come temperatura, pressione, luce, urti, ecc., che possono provocare reazioni pericolose e, se possibile, descriverle brevemente.

10.2. Materiali da evitare.

Elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o qualsiasi altra sostanza specifica che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, descrivere brevemente tale reazione.

10.3. Prodotti di decomposizione pericolosi.

Elencare le sostanze prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione.

*Nota* — Considerare in particolare:

la necessità e la presenza di stabilizzanti;

la possibilità di reazioni esotermiche pericolose;

le eventuali conseguenze per la sicurezza di mutamenti dell'aspetto fisico della sostanza o preparato;

gli eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con l'acqua;

la possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili.

11. *Informazioni tossicologiche*

Questa sezione verte sulla necessità di una descrizione concisa ma completa e comprensibile dei vari effetti tossicologici che possono insorgere qualora l'utilizzatore entri in contatto con la sostanza o preparato.

Riportare gli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall'esposizione alla sostanza o al preparato, sulla base dell'esperienza o di ricerche scientifiche. Includere informazioni sulle diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione, contatto con la pelle o con gli occhi), unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche.

Riportare gli eventuali effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine, ad esempio effetti sensibilizzanti, narcotici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (tossicità per lo sviluppo e la fertilità).

Tenendo conto delle informazioni già fornite alla sezione 2, composizione/informazioni sugli ingredienti, può essere necessario fare riferimento agli effetti specifici sulla salute di alcune componenti dei preparati.

12. *Informazioni ecologiche.*

Descrivere i possibili effetti, comportamenti e trasformazioni nell'ambiente della sostanza o del preparato, nell'atmosfera, in acqua e/o nel terreno. Ove disponibile, indicare i risultati di eventuali test pertinenti (ad esempio CL50 pesci $\geq$ 1 mg/l).

Descrivere le caratteristiche più importanti che possono provocare effetti sull'ambiente a causa della natura della sostanza o del preparato e dei probabili metodi di utilizzazione. Informazioni dello stesso tipo devono essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di sostanze o preparati. Tali effetti possono comprendere:

12.1. Ecotossicità.

Questa sezione deve comprendere i dati pertinenti disponibili sulla tossicità acquatica, acuta e cronica, per pesci, alghe, dafnie e altre piante acquatiche. Ove possibile, fornire dati sulla tossicità per micro e macro organismi del terreno e per altri organismi di interesse ambientale, come uccelli, api e piante. Qualora la sostanza o il preparato abbiano effetti inibitori sull'attività di microrganismi, indicare l'eventuale impatto sugli impianti di trattamento degli scarichi.

12.2. Mobilità.

Questa sezione interessa il potenziale della sostanza o di determinati componenti di un preparato ([1]), qualora dispersi nell'ambiente, di contaminare le falde idriche o altri elementi lontano dal sito di dispersione.

I dati pertinenti possono comprendere:

la distribuzione nota o presunta in compartimenti ambientali;

la tensione di superficie;

l'assorbimento/il desorbimento.

Per le altre proprietà fisico-chimiche, vedi sezione 9.

12.3. Persistenza e degradabilità.

Questa sezione si riferisce al potenziale della sostanza o di determinate componenti di un preparato di degradarsi in determinate circostanze ambientali, in seguito a biodegradazione o ad altri processi come ossidazione o idrolisi. Ove disponibili, dovrebbero essere indicati i tempi di dimezzamento per la degradazione. Dovrebbe essere anche indicata la possibilità che la sostanza o determinati componenti di un preparato ([1]) si degradino a livello di impianti di trattamento degli scarichi.

([1]) *Queste informazioni non possono essere fornite per i preparati in quanto sono specifiche alle sostanze. Esse, quindi, vanno riportate, ove disponibili e pertinenti, per ciascun componente di un preparato che debba essere elencato nella scheda dati di sicurezza conformemente alle norme di cui alla sezione 2 del presente allegato.*

12.4. Potenziale di bioaccumulo.

Il potenziale della sostanza o di eventuali componenti di un preparato ([1]) di accumularsi negli organismi e di attraversare la catena alimentare, con riferimento ai valori $K_{ow}$ e BCF.

12.5. Altri effetti avversi.

Se disponibili, includere informazioni su qualsiasi altro effetto avverso all'ambiente, ad esempio il potenziale di riduzione dell'ozono, il potenziale di creazione fotochimica di ozono e/o potenziale contributo al riscaldamento globale.

*Osservazioni*

Assicurarsi che le informazioni significative per l'ambiente vengano fornite nelle diverse sezioni della scheda dati di sicurezza, particolarmente le informazioni in materia di rilascio controllato, provvedimenti in caso di rilascio accidentale, trasporto e smaltimento di cui alle sezioni 6, 7, 13, 14 e 15.

13. *Osservazioni sullo smaltimento*

Se lo smaltimento della sostanza o preparato (eccedenze o residui derivanti da prevedibile utilizzazione) comporta un pericolo, fornire una descrizione dei residui citati con informazioni sulle misure di sicurezza per la loro manipolazione.

Specificare i metodi idonei per lo smaltimento della sostanza o preparato nonché degli eventuali imballaggi contaminati (incenerimento, riciclaggio, discarica, ecc.).

*Nota* — Indicare eventuali disposizioni comunitarie in materia di rifiuti. In assenza di tali disposizioni, ricordare agli utenti che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.

14. *Informazioni sul trasporto*

Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve applicare per quanto concerne il trasporto o il trasferimento all'interno o all'esterno dell'azienda.

Ove pertinenti, fornire informazioni sulla classificazione di trasporto per ciascuno dei regolamenti modali: IMDG (via mare), ADR (su strada, decreto del Ministro dei trasporti 4 novembre 1996, RID (per ferrovia, decreto legislativo del 13 gennaio 1999, n. 41, ICAO/IATA (via aria). Tali informazioni possono comprendere fra l'altro:

numero UN;

classe;

denominazione corretta per la spedizione;

gruppo di imballaggio;

inquinante marino;

altre informazioni applicabili.

15. *Informazioni sulla normativa*

Riportare le informazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente che figurano sull'etichetta in applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e della Direttiva 1999/45/.

Se la sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo o dell'ambiente (ad esempio, restrizioni e commercializzazione ed impiego ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 904 e successivi aggiornamenti) tali disposizioni dovrebbero, se possibile, essere indicate.

Si dovrebbe ugualmente attirare l'attenzione del destinatario sull'esistenza di eventuali ulteriori disposizioni nazionali pertinenti.

16. *Altre informazioni*

Indicare qualsiasi altra informazione di rilievo per la salute e la sicurezza degli utilizzatori e la protezione dell'ambiente, ad esempio:

elenco delle pertinenti frasi *R)*. Riportare il testo integrale di eventuali frasi *R)* di cui alle sezioni 2 e 3 della scheda dati di sicurezza;

avvertenze di formazione professionale;

eventuali restrizioni consigliate (ossia raccomandazioni non obbligatorie del fornitore);

ulteriori informazioni (documentazione di riferimento e/o punti di contatto tecnico);

fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza;

in caso di revisione di una scheda dati di sicurezza, indicare chiaramente le informazioni aggiunte, eliminate o modificate (a meno che queste informazioni non siano state fornite altrove).

**02A12490**

---

DECRETO 8 ottobre 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Viana Araujo Gersia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Viana Araujo Gersia, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli, impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto le gislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 3 dicembre 1994 dalla «Escola de medicina e saude publica» della città di Salvador alla sig.ra Viana Araujo Gersia, cittadina brasiliana, nata a Salvador - Stato di Bahia (Brasile) il 5 maggio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Viana Araujo Gersia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A12491**

---

DECRETO 8 ottobre 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Ardizzone Ana Antonia Carolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ardizzone Ana Antonia Carolina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medica», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevole;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medica», rilasciato in data 4 ottobre 1977 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de medicina alla sig.ra Ardizzone Ana Antonia Carolina, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 18 maggio 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Ardizzone Ana Antonia Carolina, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A12492**

---

DECRETO 9 ottobre 2002.

**Integrazione del decreto ministeriale 27 luglio 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Visto il decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base;

Considerato che il titolo di terapista della riabilitazione - logopedista rilasciato a compimento di corsi regolarmente autorizzati da apposito provvedimento regionale, risponde ai requisiti dettati dal comma 1, dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Considerato, inoltre, che il titolo di terapista della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio rilasciato dall'Università di Genova di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1970, n. 834, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 947, risponde ai requisiti dettati dal comma 1, dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Ravvisata la necessità di integrare l'elenco dei titoli indicato nella sezione B della tabella contenuta nel sopra richiamato decreto del 27 luglio 2000 con i suddetti titoli di terapista della riabilitazione - logopedista e di terapista della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio, al fine di considerarli come equipollenti al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base;

Decreta:

Art. 1.

La tabella n. 1 contenuta nel decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base, è sostituita da quella sotto riportata.

**TABELLA 1**

| Sez. A - Diploma Universitario | Sez. B - Titoli equipollenti |
|---|---|
| **LOGOPEDISTA**<br>Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 742 | **LOGOPEDISTA**<br>**LOGOTERAPISTA**<br>**TECNICO DI LOGOPEDIA**<br>Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del Servizio Sanitario Nazionale purchè siano iniziati in data antecedente a quella del Decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982 |
| | **TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE – LOGOPEDISTA**<br>Corsi di abilitazione istituiti con apposita autorizzazione regionale |
| | **LOGOPEDISTA**<br>Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del Servizio Sanitario Nazionale ex Decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982, art. 81<br>Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982<br>Legge 11 novembre 1990, n. 341 |
| | **TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE SPECIALIZZATO IN TERAPIA DEL LINGUAGGIO**<br>Decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 19 settembre 1970<br>Decreto del Presidente della Repubblica n. 947, del 31 ottobre 1975<br>Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 |
| | **TECNICO DI FONIATRIA**<br>Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 |
| | **TECNICO DI LOGOPEDIA E FONIATRIA**<br>Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 |
| | **TECNICO DI LOGOPEDIA – TECNICO DI FONIATRIA (Logopedista)**<br>**TECNICO DI FONIATRIA - TECNICO DI FONIATRIA (Logopedista)**<br>**TECNICO DI ORTOFONIA**<br>Corsi universitari svolti presso Scuole Dirette a Fini Speciali Istituiti con specifici Decreti del Presidente della Repubblica |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2002

*Il Ministro della salute:* SIRCHIA

*Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca*
MORATTI

**02A12423**

ORDINANZA 19 settembre 2002.

**Attribuzione del numero di identificazione nazionale e della classificazione alla specialità medicinale «Tracleer bosentan monoidrato».**

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 maggio 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tracleer bosentan monoidrato»;

Vista la decisione della Commissione europea del 14 febbraio 2002 con il quale il farmaco è stato qualificato «medicinale orfano»;

Visto il regolamento CEE 22 luglio 1993, n. 2309;

Acquisito il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 16/17 luglio 2002;

Considerato che la specialità medicinale «Tracleer bosentan monoidrato» è un farmaco indispensabile per curare una malattia rara;

Atteso che ai sensi dell'art. 3, comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 sono state avviate le procedure ivi previste relative alla acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni ed alla verifica della relazione tecnica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Atteso altresì che i tempi di espletamento delle procedure sopra descritte potrebbero determinare danni gravi ed irreparabili per la salute dei pazienti;

Ritenuto pertanto opportuno disporre in via d'urgenza le necessarie misure straordinarie per rendere disponibile il farmaco ai pazienti affetti da ipertensione polmonare, evitando pregiudizievoli dilazioni temporali;

Ordina:

### Art. 1.

Alla specialità medicinale TRACLEER BOSENTAN MONOIDRATO nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

62,5 mg 14 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609015/E (in base 10), 11YQFR (in base 32);

62,5 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609027/E (in base 10), 11YQG3 (in base 32);

62,5 mg 112 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609039/E (in base 10), 11YQGH (in base 32);

125 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609041/E (in base 10), 11YQGK (in base 32);

125 mg 112 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609054/E (in base 10), 11YQGY (in base 32).

### Art. 2.

La specialità medicinale «Tracleer bosentan monoidrato» è classificata come segue:

62,5 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609027/E (in base 10), 11YQGH (in base 32);

classe «H» con diagnosi e prescrizione da parte dei centri specializzati individuati dalle regioni e dalle province autonome e con distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 2.454,00 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 3.194,00 (IVA inclusa);

125 mg 56 compresse rivestite con film in blister uso orale - A.I.C. n. 035609041/E (in base 10), 11YQGK (in base 32);

classe «H» con diagnosi e prescrizione da parte dei centri specializzati individuati dalle regioni e dalle province autonome e con distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 2.538,00 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 3.301,44 (IVA inclusa).

### Art. 3.

1. È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

2. Il presente decreto ha validità fino al 31 marzo 2003, termine prevedibile per la conclusione della procedura di cui all'art. 3, comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, citato in premessa.

La presente ordinanza viene inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2002

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrata alla Corte dei conti il 5 ottobre 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 203*

**02A12487**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 ottobre 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Dolce S.r.l.», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 novembre 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Dolce S.r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Dolce S.r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), piazza Marconi n. 9, costituita in data 4 marzo 1981 con atto a rogito del notaio dott. Adolfo Frattarolo di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 14 marzo 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e l'avv. Antonio Masiello con studio in Gravina di Puglia (Bari), via Gorizia n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A12514**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2002.

**Autorizzazione al laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico S.r.l.», ubicato in Brescia, via Cassala n. 44 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Enoricerche Istituto Enologico S.r.l.», ubicato in Brescia, via Cassala n. 44, nella persona del responsabile dott. Mirko Pellegrini, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo.

Roma, 19 settembre 2002

*Il direttore generale reggente:* ABATE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
acido sorbico;
anidride solforosa totale e libera;
ceneri;
cloruri;
estratto secco totale;
massa volumica e densità relativa a $20^{0}$C;
saccarosio;
solfati (qualitativa e quantitativa);
sovrapressione a $20^{0}$C;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

**02A12445**

DECRETO 26 settembre 2002.

**Variazione della ragione sociale del «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto» autorizzato con decreto 16 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, in «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi Ambientali - S.r.l.».**

## IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEI CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2001, con il quale autorizza il «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto ha variato la ragione sociale in Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi Ambientali S.r.l»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la ragione sociale del predetto laboratorio;

Decreta:

*Articolo unico*

Nel decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2001, relativo all'autorizzazione al «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini

della esportazione, la ragione sociale varia in: «Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto - Servizi Ambientali - S.r.l.».

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2002

*Il direttore generale reggente:* ABATE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

**02A12442**

DECRETO 1° ottobre 2002.

**Autorizzazione al laboratorio «ISVEA S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

## IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
### PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 12 marzo 1993, numero di protocollo 61533, con il quale il laboratorio «ISVEA S.r.l.», ubicato in Poggibonsi (Siena), via San Gimignano n. 92/A è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «ISVEA S.r.l.», ubicato in Poggibonsi (Siena), via San Gimignano n. 92/A, nella persona del responsabile dott. Alessandro Cavaglioni, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2002

*Il direttore generale reggente:* ABATE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
acido sorbico;
anidride solforosa;
ceneri;
cloruri;
densità ottica (a 450 e 520nm);
densità relativa;
estratto secco;
magnesio;
pH;
saccarosio;
solfati;
titolo alcolometrico volumico effettivo;
zuccheri riduttori.

**02A12384**

---

DECRETO 1° ottobre 2002.

**Autorizzazione al laboratorio «ISVEA S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.**

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 7 aprile 2000 dal laboratorio «ISVEA S.r.l.», ubicato in Poggibonsi (Siena), via S. Gimignano n. 92/A, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «ISVEA S.r.l.», ubicato in Poggibonsi (Siena), via S. Gimignano n. 92/A, nella persona del responsabile dott. Alessandro Cavaglioni, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo.

Roma, 1° ottobre 2002

*Il direttore generale reggente:* ABATE

---

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

---

ALLEGATO

Acidi grassi;
acidità;
analisi spettrofotometrica nell'U.V.;
numero di perossidi;
polifenoli totali;
steroli totali;
tocoferoli totali.

**02A12385**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2002.

**Istituzione di nuove marche da bollo a tassa fissa.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Istituzione di marche da bollo a tassa fissa.

1.1. Sono istituite le marche da bollo a tassa fissa nei seguenti valori:

*a)* euro 0,77; euro 0,78; euro 2,46; euro 2,87; euro 3,10; euro 3,62; euro 3,70, aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento;

*b)* euro 4,65; euro 4,93; euro 5,16; euro 6,19; euro 6,20; euro 7,23; euro 8,26; euro 10,32; euro 12,39; euro 15,49, aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 2 al presente provvedimento.

*Motivazioni.*

Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede nei relativi allegati 1, 6, 7 ed 8, le tabelle con i nuovi importi per i diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato.

Inoltre, il comma 11-*bis* dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiunto dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, in sede di conversione del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, prevede che «Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie».

Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, il presente provvedimento istituisce le nuove marche da bollo secondo gli importi stabiliti nelle tabelle 1, 6, 7 ed 8 allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, aventi le caratteristiche tecniche indicate negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento.

*Riferimenti normativi del presente provvedimento.*

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

*Disciplina normativa di riferimento:*

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

legge 10 maggio 2002, n. 91: conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2002

*Il direttore dell'Agenzia:* FERRARA

**02A12512**

## AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 2 ottobre 2002.

**Determinazione dei canoni di gestione aeroportuale per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 188 della legge n. 662/1996.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO
MARITTIMO E AEREO

Visto l'art. 1, comma 5-*ter*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999 che ha istituito l'Agenzia del Demanio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 188, della legge 29 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto dirigenziale 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1999, n. 20, con il quale, sulla base dell'atto di indirizzo in data 3 agosto 1998 dei Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, registrato il 16 ottobre 1998 alla Corte dei conti, registro n. 2, foglio n. 348, per il quadriennio 1997-2000 sono stati determinati i canoni dovuti dalle società di gestione aeroportuale, costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle società che provvedono alla gestione totale degli aeroporti in forza di leggi speciali;

Visto il decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2001, che ha prorogato per l'anno 2001 i canoni dovuti dai soggetti individuati negli articoli 1 e 7 del decreto dirigenziale del 22 dicembre 1998 nella misura indicata negli stessi articoli;

Vista la nota del gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 giugno 2002 nonché la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo del 6 settembre 2002;

Visto il decreto n. 23 del 12 settembre 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo con cui è stato costituito il gruppo di lavoro al fine di pervenire alla determinazione dei canoni secondo i criteri enunciati;

Considerata l'urgenza di determinare i canoni dovuti dalle suddette società di gestione aeroportuale a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

I canoni dovuti dai soggetti individuati negli articoli 1 e 7 del decreto Finanze-Trasporti 22 dicembre 1998, nella misura indicata negli stessi articoli, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 6, comma 1, dello stesso decreto interministeriale.

Art. 3.

Con successivo decreto si procederà alla fissazione dei canoni dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2003 secondo i criteri enunciati all'art. 3 del decreto 19 aprile 2001.

Roma, 2 ottobre 2002

*Il direttore dell'Agenzia del demanio*
SPITZ

*Il capo del Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo*
DI VIRGILIO

**02A12500**

## ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2002.

**Modificazioni al regolamento elettorale.**

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, comma 2, lettera *e)* del regolamento di organizzazione dell'INdAM, approvato con proprio decreto 28 aprile 1994, *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, supplemento ordinario n. 109;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 luglio 2002, verbale n. 129, con la quale si approvano le modifiche al regolamento elettorale dell'Istituto nazionale di alta matematica, per permettere l'introduzione di procedure telematiche, proposte dal comitato direttivo dell'11 giugno 2002, verbale n. 129;

Vista la nota del MURST dell'8 ottobre 2002 con la quale si comunica che il Ministero vigilante non aveva alcun rilievo di legittimità da fare;

Ritenuto che nella fattispecie sussistano le obiettive ragioni di necessità ed indifferibilità richieste dalla norma precedentemente citata, affinché il presidente, sotto la propria responsabilità e salvo ratifica da parte del consiglio d'amministrazione, proceda all'adozione degli atti ritenuti necessari;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della modifica al regolamento elettorale dell'Istituto nazionale di alta matematica che introduce le procedure telematiche.

Il presente provvedimento, che sarà portato a ratifica del consiglio d'amministrazione nel corso della prossima riunione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 16 ottobre 2002

*Il presidente:* FIGÀ - TALAMANCA

**02A12515**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Protocollo d'intesa per la concessione di frequenze radio tra il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.**

Premesso:

che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che determino situazioni di grave rischio;

che ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge, per lo svolgimento delle attività predette il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile;

che ai sensi dell'art. 7-*bis* del medesimo decreto-legge le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a fornire ogni collaborazione possibile al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle risorse necessarie;

che con legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi e le cui funzioni sono coordinate dal Dipartimento della protezione civile;

che con decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si è provveduto alla «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

che con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni»;

che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, è stato adottato il «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni»;

che con decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, sono state attuate le «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

che con la legge 31 luglio 1997, n. 249, è stata istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha il compito di indicare le frequenze da destinare al servizio di protezione civile;

che l'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, fissa al 31 luglio 2000 il termine per l'assegnazione di frequenze alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino;

che con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, è stato emanato il regolamento recante la disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;

che con decreto a firma del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, è stato approvato il nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

che con decreto legislativo del 9 maggio 2001, n. 269, è stata data attuazione alla direttiva n. 1999/05/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;

che con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 2001, n. 93, è stato approvato il contratto di servizio fra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per il biennio 2000/2002;

che con decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 447, è stato emanato il regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato;

che è esigenza del Dipartimento incrementare il numero delle frequenze radio a propria disposizione al fine di migliorare il sistema delle telecomunicazioni per gli scopi istituzionali, ed in particolare per garantire la tempestività nelle comunicazioni e l'immediatezza dei soccorsi in caso di emergenza, ovvero per lo svolgimento di esercitazioni di protezione civile;

che il Ministero delle comunicazioni si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione del Dipartimento l'utilizzo di un certo numero di frequenze radio;

che in data 7 giugno 2000 il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha espresso parere favorevole alla definizione di un protocollo di intesa tra il Dipartimento della protezione civile ed il Ministero delle comunicazioni;

che in data 6 agosto 2002 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha confermato il parere favorevole già espresso dal Consiglio sul precedente testo nella seduta del 7 giugno 2000;

Tanto premesso e ritenuto, tra le parti in epigrafe;

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

Art. 1.

*Finalità del protocollo di intesa*

Il presente protocollo disciplina la messa a disposizione da parte del Ministero delle comunicazioni di frequenze radio per l'ottimizzazione dello svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile.

Le frequenze, rese disponibili ai sensi del presente protocollo, consentiranno di realizzare reti di comunicazione che garantiscano l'acquisizione e la diffusione di una tempestiva informazione, migliorino il sistema di collegamento con gli organi istituzionali competenti in materia di protezione civile e, nei casi di emergenza, rendano più efficiente l'organizzazione dell'attività di soccorso.

Art. 2.

*Durata*

Il presente protocollo d'intesa ha una durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 3.

*Frequenze radio*

Il Ministero delle comunicazioni rende disponibile l'utilizzo delle coppie di frequenze radio indicate nell'allegato 1 al presente protocollo d'intesa.

Per garantirne il più efficiente impiego le predette frequenze sono state suddivise come segue:

1. coppie di frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed esclusivo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

2. coppie di frequenze per la realizzazione di reti a copertura regionale esclusivamente dedicate a comunicazioni di protezione civile.

La relativa pianificazione prevede due coppie di frequenze per regione, salvo diverse esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 9.

Ciascuna delle due coppie di frequenze, pianificate per regione, è utilizzata in ragione di canali così finalizzati:

*a)* un canale diretto a garantire il collegamento con gli Organi istituzionali che collaborano con il Dipartimento per la protezione civile nelle fasi di emergenza per il coordinamento dei soccorsi;

*b)* un canale diretto a garantire l'operatività delle associazioni di volontariato di protezione civile, individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001;

3. Coppie di frequenze per la realizzazione di reti nell'ambito provinciale e/o interprovinciale o per aree omogenee di copertura radio-elettrica, da utilizzarsi anche come riserva delle frequenze nazionali o regionali in particolari condizioni di emergenza.

La suddivisione delle coppie di frequenze di cui ai precedenti numeri 2 e 3 è predisposta dal gruppo di lavoro tecnico previsto al successivo art. 9.

Il Ministero delle comunicazioni indica ed autorizza le frequenze necessarie a realizzare la rete di connessione tra i ripetitori e la rete dorsale.

Art. 4.

*Informazione preventiva*

Per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 3, n. 1, il Dipartimento della protezione civile opera in via autonoma, fornendo elementi di informazione in ordine ai programmi di utilizzo al Ministero delle comunicazioni per la vigilanza ed il monitoraggio sull'uso delle frequenze.

Art. 5.

*Intese con le regioni*

Con successivi accordi saranno disciplinate le modalità e le procedure per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 3, numeri 2 e 3 sulla base di previe concertazioni con le regioni dirette anche a favorire la costituzione di poli su basi interregionali.

Art. 6.

*Autorizzazioni temporanee*

In attesa dell'adozione degli accordi previsti nel precedente articolo, il Ministero delle comunicazioni autorizza l'uso temporaneo delle frequenze di cui all'art. 3, numeri 2 e 3 per occasionali esigenze di emergenza ovvero per lo svolgimento di esercitazioni di protezione civile.

Le relative richieste possono essere formulate dalle autorità di protezione civile territorialmente competenti, nonché dalle altre componenti del Servizio nazionale della protezione civile.

Le richieste devono pervenire al Dipartimento della protezione civile, ai fini del relativo nulla-osta, per il tramite del prefetto territorialmente competente anche per gli aspetti relativi all'ordine e sicurezza pubblica, e quindi trasmesse al Ministero delle comunicazioni per le opportune autorizzazioni.

Art. 7.

*Vigilanza sull'uso delle frequenze*

Il Ministero delle comunicazioni vigila sull'uso delle frequenze verificando che le stesse non vengano abusivamente utilizzate da soggetti non autorizzati, assicurandosi, inoltre, che al termine del periodo, per il quale l'uso delle frequenze è stato temporaneamente autorizzato ai sensi dell'art. 6, sia operata la dismissione delle stesse.

Art. 8.

*Caratteristiche tecniche degli apparati.*

Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alla normativa internazionale vigente in materia di apparati radio e telecomunicazioni.

Art. 9.

*Gruppo di lavoro tecnico*

Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito il gruppo di lavoro tecnico composto da sei membri, di cui tre designati dal Ministero delle comunicazioni, uno dei quali con funzioni di presidente, tre designati dal Dipartimento della protezione civile.

Il gruppo di lavoro tecnico è integrato da ulteriori tre membri designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni in relazione ad argomenti di interesse regionale.

Il gruppo di lavoro tecnico svolge i seguenti compiti:

propone al Ministero delle comunicazioni la suddivisione, in ambito territoriale, del numero delle frequenze di cui all'art. 3, numeri 2 e 3, che il Ministero stesso provvede ad individuare ed assegnare, valutate le esigenze prospettate;

formula proposte ai fini della predisposizione degli accordi di cui all'art. 5, nonché alla pianificazione relativa all'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 3, numeri 2 e 3;

stabilisce le specifiche operative degli apparati alle quali si dovranno conformare i soggetti utilizzatori per le finalità di protezione civile;

approva i progetti tecnici finalizzati al completamento della rete nazionale, previo esame tecnico degli stessi da parte dell'Organo ministeriale competente;

predispone programmi formativi per l'uso delle reti, degli apparati e delle tecnologie.

Il gruppo di lavoro tecnico può inoltre convocare riunioni con tecnici specializzati per l'esame delle possibili soluzioni per un sistema d'informazione di pubblica utilità, in assenza di un piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche, nonché per definire gli aspetti regolamentari necessari a garantire un sistema di telefonia mobile a copertura globale con priorità di accesso. La segreteria del gruppo di lavoro tecnico è assicurata da personale del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

*Attività di formazione*

Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove appositi corsi destinati ai soggetti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché al personale coinvolto a vario titolo in attività di protezione civile.

Art. 11.

*Modifiche al protocollo d'intesa*

Eventuali modifiche al presente protocollo, anche sulla base delle indicazioni formulate dal gruppo di lavoro tecnico, sono apportate con il consenso di entrambe le parti firmatarie.

Art. 12.

*Entrata in vigore*

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Dipartimento della protezione civile*
BERTOLASO

p. *Il Ministro delle comunicazioni*
*Il segretario generale*
STELO

ALLEGATO 1

DISTRIBUZIONE DELLE COPPIE DI FREQUENZE

Coppie di frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed esclusivo del Dipartimento della protezione civile (art. 3, n. 1).

VHF:

159,6375 - 164,2375 MHz;
159,7000 - 164,3000 MHz;
159,7750 - 164,3750 MHz;
159,9250 - 164,5250 MHz;

UHF:

450,4000 - 460,4000 MHz;
450,7000 - 460,7000 MHz;
450,7375 - 460,7375 MHz;
459,2750 - 469,2750 MHz.

Coppie di frequenze per la realizzazione di reti regionali, provinciali, interprovinciali o per aree omogenee (art. 3, numeri 2 e 3).

VHF:

159,6250 - 164,2250 MHz;
159,6500 - 164,2500 MHz;
159,6875 - 164,2875 MHz;
159,7500 - 164,3500 MHz;
159,7625 - 164,3625 MHz;
159,8000 - 164,4000 MHz;
159,8250 - 164,4250 MHz;
159,9125 - 164,5125 MHz;
159,3750 - 163,9750 MHz;
159,4250 - 164,0250 MHz;
159,5000 - 164,1000 MHz;
159,5250 - 164,1250 MHz;
159,5375 - 164,1375 MHz;
159,5500 - 164,1500 MHz;
159,5625 - 164,1625 MHz;
159,7875 - 164,3875 MHz.

**02A12470**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Provvedimenti concernenti trattamenti straordinari di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 31507 del 1° ottobre 2002, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Record, con sede in Bonate Sotto (Bergamo), unità di Bonate Sotto (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 41 unità, su un organico complessivo di 121 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Record a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto del criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 31508 del 2 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione eonomica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 265 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Fintel S.p.a. sede legale in Napoli, unità di:

Cassino (Frosinone) per un numero massimo di 54 unità lavorative;

Marcianise (Caserta) per un numero massimo di 144 unità lavorative;

Potenza, per un numero massimo di 67 unità lavorative;

codice ISTAT 45.34.0 (n. matricola INPS 2002545127), per il periodo dal 1° giugno 2002 al 30 giugno 2002.

L'istituto nazionaIe della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Con decreto ministeriale n. 31509 del 2 ottobre 2002 è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, con sede legale in Solbiate Arno (Varese), unità in Solbiate Arno (Varese), per un massimo di 146 unità lavorative per il periodo dal 28 gennaio 2002 al 7 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 31510 del 2 ottobre 2002, è autorizzata, per il periodo dal 19 aprile 2002 al 18 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.SE.F., con sede in Balangero (Torino), unità di Balangero (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.SE.F., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 31511 del 2 ottobre 2002, è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2002 al 30 aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie grafiche Castiglione, con sede in Napoli, unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unità, su un organico complessivo di n. 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrie grafiche Castiglione, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 31512 del 2 ottobre 2002, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31420, datato 9 agosto 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osla Sud, con sede in Striano (Napoli), unità di Striano (Napoli), per un massimo di 40 unità lavorative per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 giugno 2003.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 2002 con decorrenza 3 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31505 del 1º ottobre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belotti, in liquidazione, con sede in Milano, unità di S. Olcese (Genova), per un massimo di 83 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 2002 al 19 giugno 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31504 del 1º ottobre 2002 è autorizzata, per il periodo dal 2 luglio 2002 al 1º luglio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale cremonese Sicrem, con sede in in Pizzighettone (Cremona), unità di Pizzighettone (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 67 unità, e da 40 ore settimanali a 10 ore settimanali nei confronti di 18 lavoratori, su un organico complessivo di 157 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale cremonese Sicrem, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 31503 del 1º ottobre 2002, è autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 2002 al 31 agosto 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maryfrend, con sede in Caivano (Napoli), unità di Caivano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maryfrend, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 31502 del 1º ottobre 2002, è autorizzata, per il periodo dall'8 luglio 2002 al 7 luglio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, con sede in Marano Lagunare (Udine), unità di Marano Lagunare (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unità, su un organico complessivo di 94 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igino Mazzola, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 31501 del 27 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Servizi stampa editoriali, con sede in Melzo (Milano), unità di S. Donato Milanese (Milano), per un massimo di 33 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 2002 al 17 febbraio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 31500 del 27 settembre 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartotecnica Baranzate, in liquidazione, con sede in Milano, unità in Baranzate (Milano), per un massimo di 22 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 2001 al 21 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**Da 02A12387 a 02A12392 - da 02A12395 a 02A12400**

### Provvedimenti concernenti il trattamento per riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 31513 del 2 ottobre 2002, a seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale n. 29711 del 21 marzo 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 8 unità il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. SO.GRA.RO., sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 5 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto ministeriale n. 31506 del 1º ottobre 2002, il decreto direttoriale n. 30404 dell'11 ottobre 2001, relativo alla società RCS Diffusione, è modificato solo nella parte relativa all'indicazione del numero dei lavoratori prepensionabili nel periodo dal 1º settembre 2001 al 28 febbraio 2002, che deve intendersi pari a nove unità lavorative anziché dodici.

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale n. 29839 del 3 maggio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 29 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1º marzo 2001 al 31 agosto 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. RCS Diffusione, con sede legale in Milano, unità di Milano per un massimo di quattordici dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1º marzo 2002 al 31 agosto 2002.

**02A12393 - 02A12394**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Trasferimento dal demanio marittimo al demanio storico-artistico del compendio denominato «Teatro Margherita», in Bari.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 2 maggio 2002, è stato trasferito dal demanio marittimo al demanio storico-artistico, il compendio denominato «Teatro Margherita» ubicato nel comune di Bari ed indicato nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

**02A12336**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### Approvazione dello statuto della «Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo», in Spoleto

Si rende noto che con decreto ministeriale 11 ottobre 2002, n. 1365 Ric. è stato approvato lo statuto della «Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo» con sede in Spoleto, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Si fa presente altresì che il testo completo dello statuto della Fondazione sarà consultabile, a decorrere dal mese di novembre 2002, presso il sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'indirizzo web: www.miur.it.

**02A12463**

## AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

### Adozione del progetto piano di bacino-stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere - P.A.I.

Con la delibera n. 101 del 1° agosto 2002, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato il progetto di piano stralcio sopracitato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 18 e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.

Chiunque è interessato può prendere visione del testo integrale di detto progetto di piano e consultare la relativa documentazione, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per quarantacinque giorni, presso le sedi delle seguenti amministrazioni:

regione Abruzzo presso provincia dell'Aquila - Settore politiche ambientali, risorse naturali ed energetiche, via Filomusi Guelfi, 8 - L'Aquila.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, previo contatto con il Settore rischio di frane al numero telefonico tel. 0862 - 364506 e/o con il Settore rischio idraulico al numero telefonico tel. 0862 - 364519;

regione Emilia-Romagna - Assessorato difesa del suolo e della costa, protezione civile. Pianificazione di bacino e della costa, via dei Mille, 21 - Bologna tel. 051/6396866.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì - venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30;

regione Lazio - Servizio geologico regionale, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 Roma - palazzina B - III piano - stanza 86.

La consultazione degli atti avverrà previo contatto telefonico con il Servizio geologico regionale al numero 06-51681;

regione Marche, presso Autorità di bacino regionale delle Marche, via Palestro, 19 - Ancona tel. 071-2279205/071-2279443.

regione Toscana - Ufficio relazioni con il pubblico della giunta regionale, palazzo «A» - piano terreno - via di Novoli, 26 - Firenze.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9 alle ore 18, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13;

regione Umbria - Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, Piazza Partigiani, 1 - Perugia.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle ore 9 alle ore 13;

provincia dell'Aquila - Settore politiche ambientali, risorse naturali ed energetiche, via Filomusi Guelfi, 8 - L'Aquila, previo contatto con il Settore regionale rischio di frane al numero telefonico 0862/364506 e/o con il Settore regionale rischio idraulico al numero telefonico tel. 0862/364519.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13;

provincia di Forlì - Servizio difesa del suolo e beni ambientali, piazza G.B. Morgagni, 9 - Forlì, tel. 0543/714222.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16,30;

provincia di Frosinone - segreteria della presidenza, piazza Gramsci n. 13 - Frosinone;

provincia di Rieti - VI Settore, via Sacchetti Sassetti, 36 - III piano - Rieti.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9 alle 12; martedì - giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 17;

provincia di Roma - Dipartimento II - Servizio 2 «Tutela delle acque, risorse idriche», via Tiburtina, 691 - Roma, tel. 06/67663370, tel. 06/67663398.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17;

provincia di Viterbo - Assessorato ambiente, via Saffi, 49 - Viterbo tel. 0761/313354/9;

provincia di Macerata - segreteria della presidenza, corso della Repubblica, 28 - Macerata;

provincia di Arezzo - Servizio difesa del suolo, salvaguardia delle risorse idriche e naturali, via A. Testa, 2 - Arezzo;

provincia di Grosseto - Settore sviluppo e tutela del territorio U.O. difesa del suolo e vincolo idrogeologico, via Cavour, 16 - Grosseto.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17;

provincia di Siena - segreteria della Presidenza, via del Capitano, 14 - Siena;

provincia di Perugia - Servizio PTCP ed urbanistica, via Palermo, 21 - Perugia, tel. 075/5747048.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 con prenotazione settimanale delle consultazioni;

provincia di Terni - Servizio assetto del territorio, presso Palazzo De Santis - IV piano, via Plinio il Giovane, 21 - Terni.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni: martedì dalle ore 10 alle ore 12, giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18;

autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio piani e programmi, ufficio relazioni con il pubblico, via Bachelet, 12 - I piano - Roma, tel. 06/4924255.

La consultazione degli atti avverrà nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13, giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

**02A12499**

## REGIONE VALLE D'AOSTA

### Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Tserriete cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Quart, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 3663, in data 7 ottobre 2002, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Tserriete cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede legale in Quart, regione Amérique 95, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Favre, in data 31 ottobre 1991, iscritta al n. 6777 del registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima, il dott. Umberto Aglietta di Aosta.

**02A12462**

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

**Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Workoop società cooperativa a responsabilità limitata», in Bolzano.**

Con deliberazione n. 943 del 7 ottobre 2002, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Workoop società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bolzano, corso Italia, n. 30 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del rag. Marcello Salsotto con studio in Bolzano, piazza Walther, n. 22.

**02A12428**

**Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi antincendi piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Bolzano.**

Con deliberazione n. 944 del 7 ottobre 2002, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della «Servizi antincendi piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bolzano, via Resia n. 98/d, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del rag. Leonardo Salsotto con studio in Bolzano, piazza Walther n. 22.

**02A12428-*bis***

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651252/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 36910 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 21013 | **GALLARATE (VA)** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Puricelli, 1 | 0331 | 786644 | 782707 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Corso Italia, 132/134 | 095 | 934279 | 7799877 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662173 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via Roma, 114 | 049 | 8760011 | 8754036 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Vicolo Terese, 3 | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

### TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |